

**CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI VENDITA
DEI TITOLI DI VIAGGIO**

contratto n° 2024/31

tra

Ve.La. SpA, società soggetta alla direzione ed al coordinamento di A.V.M. S.p.A., con sede in Venezia, Isola Nova del Tronchetto 21, P.IVA 03069670275, in persona del proprio Direttore Sviluppo Mercati e Vendite VeLa Spa Alberto Bozzo, munito degli occorrenti poteri (di seguito Vela)

e

SAN SERVOLO S.R.L.,
con sede in **VENEZIA**,
in **ISOLA SAN SERVOLO** n° **1**,
P.IVA **03544490273** tipologia d'esercizio **CENTRO SOGGIORNO**,
rappresentata da **CASON SIMONE**,
nato a **BELLUNO** il **15/06/1973**,
residente a **BELLUNO**,
in **VIA G. NAVASA** n° **3**,
(di seguito "Concessionario").

premesso che

1. Vela è società a capitale interamente pubblico, controllata da A.V.M. S.p.A.;
2. A.V.M. S.p.A., società in house providing del Comune di Venezia affidataria del servizio di trasporto pubblico locale nel bacino veneziano, attua le politiche della mobilità del Comune di Venezia, attraverso il coordinamento operativo delle proprie società controllate;
3. Vela, società controllata da A.V.M. S.p.A., esercita le attività di commercializzazione dei titoli di viaggio del trasporto pubblico locale (d'ora in poi "Titoli");
4. Vela ha ricevuto da A.V.M. S.p.A. il mandato di compiere, in nome e per conto di quest'ultima, tutte le attività di negoziazione, stipula e sottoscrizione dei contratti di concessione e di rivendita dei suddetti Titoli con soggetti terzi;
5. il Concessionario svolge attività commerciale a contatto diretto con il pubblico con la denominazione di
- **SAN SERVOLO S.R.L.**, in
- **VENEZIA**, presso **ISOLA SAN SERVOLO, 1** (di seguito "Esercizio");
6. Vela, al fine di offrire un servizio efficiente, efficace e funzionale alla mobilità e ad ampliare la rete di vendita, è intenzionata ad affidare la vendita dei titoli al suddetto Esercizio, il quale, dal canto suo, è interessato a svolgere la suddetta attività alle condizioni di seguito delineate;

tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

art. 1- Premesse

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto, che sostituisce ed annulla ogni diversa e precedente pattuizione esistente tra le parti o tra il Concessionario ed A.V.M. S.p.A..

art. 2 - Oggetto

Vela conferisce al Concessionario, che accetta, il mandato di compiere, in nome e per conto di A.V.M. S.p.A., le attività di vendita dei Titoli attualmente in vigore, nonché degli eventuali nuovi Titoli che dovessero essere introdotti durante il periodo di vigenza del presente contratto, alle condizioni, norme ed oneri di seguito stabiliti.

Vela si riserva ogni discrezionalità sulla tipologia dei Titoli da assegnare al Concessionario nell'ambito del presente contratto.

art. 3 - Durata della Convenzione

La presente Convenzione decorre dal **26/04/2024**, ma diverrà operativa ed efficace, in quanto sottoposta a condizione sospensiva, solo al momento della costituzione da parte del Concessionario della cauzione nella forma del deposito infruttifero di cui al punto 8 art. 6 infra e avrà durata di 3 anni senza rinnovo tacito.

Le parti in ogni momento ed a loro insindacabile giudizio, potranno recedere dal presente contratto, dando preavviso scritto di almeno 30 giorni all'altra parte, senza che questa abbia titolo ad alcun risarcimento.

art. 4 – Compenso delle prestazioni

Quale compenso delle prestazioni oggetto della presente convenzione viene riconosciuto al Concessionario, che accetta, un corrispettivo nella forma di una provvigione percentuale calcolata sul valore del titolo di viaggio.

L'aggio sopra descritto verrà specificamente calcolato in base alla seguente tabella.

	PROVVIGIONE
ABBONAMENTI ANNUALI	1.8 %
ABBONAMENTI MENSILI	3.7 %
BIGLIETTI LOCALI	4.6 %
BIGLIETTI TURISTICI	2.4 %

E' espressamente esclusa la corresponsione di ogni altro compenso in qualsiasi forma e modo. La fatturazione delle competenze e l'IVA saranno a carico di A.V.M. S.p.A. che provvederà all'emissione di ricevuta per provvigioni, con cadenza mensile.

art. 5 – Comodato del Terminale

In relazione al sistema IMOB verranno forniti al Concessionario, in comodato d'uso, uno o più terminali da banco, necessari per l'emissione e/o la ricarica dei Titoli. Il Concessionario si impegna sin da ora, a utilizzare e custodire detto terminale concessogli in comodato con la massima diligenza.

In caso di danneggiamento che ne renda impossibile l'utilizzo ovvero ne richieda la riparazione, verrà richiesto al Concessionario un contributo per il rimborso dei danni nei limiti di € 300,00 (trecento/00) +IVA posto che il terminale è assicurato con il limite di franchigia di € 300,00 (trecento/00) + IVA.

In caso di furto o incendio del medesimo terminale, il Concessionario dovrà trasmettere con tempestività a Vela copia della denuncia presentata all'autorità di Pubblica Sicurezza. Qualora Vela venga a conoscenza, anche attraverso i reclami degli utenti, di episodi di utilizzo non corretto e/o illegittimo del terminale di vendita, potrà, a suo insindacabile giudizio e senza obbligo di preventiva comunicazione, inibire l'ulteriore

utilizzo da parte del Concessionario del terminale, impedendogli ulteriori vendite e riservandosi di effettuare ogni accertamento atto a verificare i fatti.

art. 6 - Prestazioni e obblighi del Concessionario

Il Concessionario s'impegna a:

1. vendere, in nome e per conto di A.V.M. S.p.A., i Titoli delle tipologie affidate, utilizzando il/i terminale/i di vendita assegnato/i in dotazione, sulla base delle prescrizioni impartite tra cui, in particolare, l'obbligo di stampare lo scontrino attestante la vendita e consegnarlo al cliente. A tal fine, il Concessionario dovrà premunirsi di una presa di alimentazione elettrica da 220 V a norma, a tal proposito, si precisa che saranno a carico di A.V.M. S.p.A. le sole spese per la trasmissione dei dati;
2. adempiere a tutte le formalità, nessuna esclusa, attinenti la prestazione di vendita ed il conseguente rapporto amministrativo con Vela e A.V.M. S.p.A. Si ricorda inoltre che la prima autenticazione e le successive (allo scadere di un tempo/importo configurabili) avverranno attraverso una smart card consegnata al concessionario che dovrà essere registrata dal concessionario stesso attraverso una procedura da eseguirsi in autonomia. La registrazione prevede l'invio di un codice di autenticazione da inserire nel terminale
3. vendere i Titoli nei giorni e nelle ore di apertura dell'Esercizio così come stabilito dall'Autorità competente;
4. fornire a Vela il calendario di attività ed apertura dell'Esercizio gestito, segnalando tempestivamente la chiusura del medesimo per periodi di ferie o per altri motivi e l'eventuale variazione del giorno di riposo settimanale;
5. garantire alla clientela la possibilità di acquistare tutti i Titoli la cui tipologia è stata assegnata da Vela, provvedendo tempestivamente, in caso di carenza di scorte, all'approvvigionamento come stabilito all'art. 7 e, in caso di guasto al terminale di vendita, a comunicare immediatamente all'ufficio assistenza di Vela la richiesta di intervento di ripristino della funzionalità degli apparati;
6. mantenere, in conformità delle istruzioni ricevute, il terminale di vendita costantemente acceso al fine di consentire gli aggiornamenti del terminale;
7. conservare, per un periodo di due mesi, lo scontrino con i dati di vendita prodotto dal terminale alla fine della sessione di lavoro, per consentire, se necessario, eventuali verifiche;
8. Il Concessionario dovrà prestare a titolo di garanzia una cauzione con deposito infruttifero per la durata del contratto di concessione di vendita, per l'importo di € 3000,00 (Tremila/00), che dovrà valere per tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione della presente convenzione.
9. Il Concessionario dovrà costituire il deposito cauzionale versando la somma su indicata a titolo di deposito infruttifero mediante bonifico a VE.LA. S.P.A. alle seguenti coordinate bancarie: IBAN IT18D0306902117074000659874-EUR-5E382 con la dicitura "Deposito cauzionale – convenzione per il servizio di vendita dei titoli di viaggio: **SAN SERVOLO S.R.L.**

Qualunque inadempimento da parte del concessionario delle obbligazioni assunte con la presente convenzione legittimerà Vela ad incamerare la cauzione.

art. 7 - Modalità di fornitura dei materiali per la vendita dei supporti

La fornitura dei supporti vergini e dell'altro materiale necessario alla vendita avverrà ordinariamente con consegna tramite corriere o altro mezzo, presso la sede del Concessionario medesimo.

La periodicità di approvvigionamento è lasciata alla discrezione del Concessionario, fermo restando l'impegno a garantire la costante disponibilità dei supporti per la vendita.

In ogni caso le richieste di fornitura, a mezzo mail o telefax ovvero, in via meramente subordinata e solo in caso di comprovata necessità, anche a mezzo telefono, dovranno essere inviate all'ufficio Vela competente con un anticipo di 72 ore lavorative.

art. 8 – Guasti e riparazioni dei terminali e delle apparecchiature

In caso di guasto del terminale di vendita, il Concessionario dovrà comunicarlo tempestivamente all'Help Desk indicato dal mandatario per la riparazione/sostituzione del terminale stesso. Se il guasto non consentisse il corretto scarico dei dati di vendita gli stessi verranno recuperati in sede di ripristino del terminale. Il dato sarà in ogni caso successivamente comunicato al Concessionario.

Nel caso di sostituzione, se non ritirato dal tecnico manutentore, il terminale dovrà essere restituito ad A.V.M. S.p.A. anche per l'eventuale smaltimento.

Rimane inteso che la manutenzione ordinaria e straordinaria del terminale è a carico di A.V.M. S.p.A.

art. 9 - Rendicontazione e pagamento dei Titoli forniti

Per il pagamento dei Titoli, il Concessionario autorizza sin da ora Vela ad addebitare, con cadenza periodica, sul proprio conto corrente bancario l'ammontare del venduto al netto dell'aggio e dei proventi incassati tramite POS, con delega di pagamento (R.I.D.), allegata al presente contratto. Gli addebiti saranno, di regola, effettuati da Vela con riferimento al valore dei Titoli venduti alla data del 06, 12, 18, 24, 30/31 di ogni mese, nel mese di febbraio gli addebiti saranno effettuati al valore dei titoli alla data del 06, 12, 18, 24, 28/29 del mese.

L'addebito sul conto del concessionario avverrà a partire dal quinto giorno successivo alle suddette date.

In relazione a tale modalità di addebito, il Concessionario si impegna ad assicurare la preventiva provvista dei fondi sul conto corrente di appoggio. Il Concessionario si impegna altresì, in caso di cambiamento del conto corrente di appoggio, a darne tempestiva comunicazione a Vela. Le spese e le commissioni sostenute da Vela per eventuali disposizioni RID rese insolute saranno addebitate al Concessionario, fatto salvo il ristoro dei maggiori danni ed il diritto di Vela di ottenere il pagamento di tutti i titoli di viaggio venduti.

Qualora il Concessionario non adempia regolarmente e tempestivamente alle suddette obbligazioni, A.V.M. S.p.A., oltre a quanto previsto nel successivo art. 14 (risoluzione), si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di disattivare provvisoriamente il collegamento con il terminale IMOB, sino all'accertamento dell'avvenuto pagamento.

art. 10 - Controlli

Il Concessionario espressamente riconosce a Vela e ad A.V.M. S.p.A. la facoltà ad effettuare in ogni momento il controllo del terminale IMOB (anche mediante accesso in remoto), dei supporti, del materiale depositato e custodito presso la sede del Concessionario, nonché della diligente tenuta degli apparati di vendita e del materiale informativo messo a sua disposizione. Il rifiuto al controllo costituisce inadempimento e motivo di immediata risoluzione contrattuale.

art. 11 - Materiale informativo

Vela si impegna a fornire al Concessionario tutto il materiale informativo quali i tariffari, le norme di viaggio, gli orari, gli avvisi, i messaggi commerciali e quant'altro inerente l'attività di trasporto pubblico, ricordando che quanto sopra descritto è comunque consultabile presso il sito <http://actv.avmspa.it/it>



Vela si impegna a comunicare tempestivamente al Concessionario tutte le variazioni di tariffa o altri termini e condizioni che dovessero intervenire a modificare il regime dei Titoli, fatto salvo l'aggiornamento automatico del sistema di vendita. Il Concessionario di seguito indica il mezzo ed il riferimento attraverso il quale chiede di essere contattato e informato, per quanto sopra descritto, autorizzando a tal uopo ogni trasmissione ed impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali modifiche.

Mezzo mail/WApp/fax/lettera ordinaria):

MAIL

Riferimento (indirizzo mail/numero cell./numero fax/ intestazione ed indirizzo):

reception@servizimetropolitani.ve.it

art. 12 – Uso del marchio

Il Concessionario si impegna ad affiggere, in modo visibile dall'esterno del proprio esercizio, l'avviso che informa il pubblico della vendita dei Titoli e ad esporre, all'interno del medesimo, le comunicazioni commerciali di A.V.M. S.p.A./Vela in materia tariffaria e di trasporto pubblico.

Unicamente a questo scopo e per il periodo di vigenza della presente convenzione, Vela, all'uopo autorizzata, concede al Concessionario l'utilizzo del nome, marchio o logo di A.V.M. S.p.A., con espresso divieto di utilizzarlo ad altri fini. Vela concede, altresì, sempre per il periodo di vigenza della presente convenzione ed unicamente per gli scopi sopra previsti, l'utilizzo del nome marchio e logo Vela e Venezia Unica.

art. 13 – Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto o sub-affidato a terzi per alcun motivo, se non previo benestare scritto di Vela. Ogni e qualsiasi variazione della ragione sociale, partita IVA, soci, indirizzo etc. dovrà essere tempestivamente comunicata a Vela che, sulla base dei nuovi documenti presentati, valuterà se continuare o meno il rapporto commerciale istituito.

art. 14 – Risoluzione

Fatta salva la facoltà di entrambi i contraenti di recedere dal presente accordo, osservando il termine di preavviso di cui al secondo alinea dell'articolo 3, Vela potrà altresì risolvere la convenzione, con effetto immediato ex art. 1456 c.c., nelle seguenti circostanze:

- ✓ qualora leggi o regolamenti ne impediscano la prosecuzione;
- ✓ qualora il servizio di trasporto e la relativa bigliettazione siano affidate ad altra società dagli Enti Pubblici competenti;
- ✓ per inadempimento del Concessionario alle obbligazioni di cui all'art. 5 (utilizzo e custodia del terminale IMOB concessogli in comodato), art. 6 (prestazioni ed obblighi del Concessionario) ai punti 1, 2, 5, 6, 7, 8, art. 9 (rendicontazione e pagamento dei Titoli forniti), art.10 (controlli), art.12 (uso del marchio), art.13 (divieto di cessione del contratto) e art.15 (riservatezza) della presente convenzione.

Alla risoluzione testé prospettata, conseguirà l'immediata disattivazione del terminale ed il ritiro dello stesso da parte di Vela. Il Concessionario dovrà restituire i supporti ed i materiali forniti in dotazione. Resta inteso tra le parti che qualora il Concessionario, nelle more della riconsegna, arrechi colposamente e/o dolosamente danni al/ai terminale/i, agli strumenti ed al materiale affidatogli a titolo di comodato ovvero concessigli in dotazione, egli dovrà risarcire ad A.V.M. S.p.A. la somma forfettariamente sin da ora individuata in € 5.000,00 (cinquemila/00).

art. 15 – Riservatezza

Il Concessionario si impegna a mantenere riservate e a non divulgare a terzi le informazioni commerciali e/o riservata, anche collegate all'attività di A.V.M. S.p.A., di cui è venuto a conoscenza nel corso del presente rapporto.

art. 16 – Adempimenti in materia di d.lgs. n. 231/2001 ed impegno al rispetto del codice etico e del modello di organizzazione, gestione e controllo

SAN SERVOLO S.R.L. dichiara di essere a conoscenza che A.V.M. S.p.A. ha adottato il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche "Modello 231") ai sensi del D.lgs. 231/2001, ed ha nominato il proprio Organismo di Vigilanza ex D.lgs. n. 231/2001 (nel seguito anche "OdV").

A tal riguardo **SAN SERVOLO S.R.L.** dichiara di essere a conoscenza della normativa prevista dal D.lgs. n. 231/2001 relativa alla responsabilità amministrativa degli enti; di avere preso atto, per quanto di propria competenza nell'ambito delle attività previste nel rapporto contrattuale, dei principi e contenuti del Codice Etico, nonché della parte generale e dell'introduzione alla parte speciale del Modello 231 adottati dalla stazione appaltante, pubblicati sul sito web della società, e di aderire a tali principi.

SAN SERVOLO S.R.L. nell'ambito del rapporto contrattuale con A.V.M. S.p.A. si impegna a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri soci e amministratori:

- atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni del D.lgs. n. 231/2001 ovvero che potrebbero determinare o agevolare la commissione di reati contemplati dal Decreto a prescindere dalla loro effettiva consumazione o punibilità;
- atti o comportamenti in contrasto con le prescrizioni previste, e sopra espressamente richiamate quanto alla relativa fonte di provenienza, dal Codice Etico e dal Modello 231 adottati dalla stazione appaltante.

SAN SERVOLO S.R.L. si impegna inoltre ad ottemperare tempestivamente, senza alcun indugio, alle eventuali richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte di A.V.M. S.p.A. e dell'Organismo di Vigilanza della società medesima, impegnandosi altresì a segnalare a quest'ultimo i casi di violazione dei principi contenuti in tutti i documenti sopracitati.

A.V.M. S.p.A. ha infatti attivato uno specifico canale di comunicazione e una specifica procedura "Obblighi di pubblicazione in ambito di trasparenza e di trasmissione dei flussi informativi agli organismi di vigilanza" che ha lo scopo di segnalare e trasmettere allo stesso O.d.V. eventuali violazioni del Codice Etico e in genere delle prescrizioni costituenti punti di presidio e controllo, previsti nei documenti del Modello 231 sopra richiamati. Tali segnalazioni ed informazioni possono provenire anche da terze parti ed essere indirizzate all'O.d.V. al seguente indirizzo di posta elettronica: organismo.vigilanza@actv.it ovvero tramite apposita procedura di whistleblowing pubblicata sul sito dell'ente.

SAN SERVOLO S.R.L. dichiara:

- di non aver subito condanne né essere sottoposto a misure cautelari o a procedimenti connessi ai reati previsti dal D.lgs. 231/2001, obbligandosi a segnalare tempestivamente ogni eventuale evento che dovesse manifestarsi nel corso di validità del rapporto in oggetto;

- di non avere notizia di essere indagato, di non essere stato rinviato a giudizio, aver subito condanne o provvedimenti cautelari per reati di cui al D.lgs 231/2001; in ipotesi contraria, occorsa durante l'esecuzione del contratto, si obbliga a comunicarlo immediatamente ad A.V.M. S.p.A..

SAN SERVOLO S.R.L. garantisce che non esistono situazioni, neppure mediate, che possano dar luogo all'insorgere di qualsivoglia conflitto di interessi verso A.V.M. S.p.A., in relazione all'attività di cui al presente contratto.

Nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopra enunciati, riguardanti sia il Modello 231 sia il Codice Etico, A.V.M. S.p.A. avrà la facoltà di recedere dal presente contratto e, nei casi più gravi, di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del codice civile, fermo restando, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale, l'obbligo per **SAN SERVOLO S.R.L.** di sostenere ogni danno e pregiudizio derivante dall'inadempimento, ivi compresa l'obbligazione di manlevare e tenere indenne A.V.M. S.p.A. da qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente da tale inadempimento.

art. 17- Oneri fiscali

Gli oneri fiscali inerenti la presente convenzione sono a esclusivo carico di A.V.M. S.p.A., ad eccezione dell'imposta di bollo suddivisa in parti uguali con il Concessionario.

art. 18- Registrazione

Il presente atto, avendo ad oggetto esclusivamente prestazioni di servizi rilevanti ai soli fini di IVA ai sensi dell'art. 74, punto e, del DPR 26.10.72 n. 633 e successive modificazioni ed essendo redatto nella forma della scrittura privata non autenticata, è esente da registrazione, salvo in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, 2° comma del DPR 26/4/1986, n. 131.

art. 19 - Foro competente

Per ogni e qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e applicazione del presente contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Venezia.

art. 20 - Protezione dei dati personali e identificazione del responsabile del trattamento dei dati

Relativamente all'oggetto contrattuale, di cui all'art. 2, e all'osservanza della normativa in materia di tutela dei dati personali, in particolare Regolamento (UE) n. 679/2016 (di seguito "GDPR"), le Parti prendono atto e confermano che:

- A.V.M. S.p.A. è Titolare del trattamento dei dati (di seguito per brevità, il "Titolare");
- Il Concessionario tratta i dati personali per conto di A.V.M. S.p.A. per svolgere i servizi affidategli ed è dotato dell'esperienza, dell'affidabilità, della capacità e della struttura per assolvere alla funzione di Responsabile del Trattamento dei Dati Personali (di seguito per brevità "il Responsabile") ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (di seguito "GDPR") e del D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 ("Codice Privacy").
- A.V.M. S.p.A. provvede quindi a identificare **SAN SERVOLO S.R.L.** quale Responsabile, fornendo le istruzioni relative al trattamento dei dati personali di cui è Titolare, come da allegato atto di identificazione.

- Le parti si danno atto che, per l'esecuzione del contratto, il Titolare del Trattamento fornisce al Responsabile le seguenti categorie di dati personali e che la categoria interessata è quella dei Clienti:
 - o Nome e Cognome
 - o Numero seriale tessera Venezia Unica/Imob
 - o Profilo utente tessera Venezia Unica/Imob
 - o Numero/tipologia titoli di viaggio caricati su tessera Venezia Unica/Imob

A tal fine il Responsabile s'impegna a trattare tali dati nel rispetto della succitata normativa, nonché delle specifiche istruzioni fornite dal Titolare con l'"Atto di identificazione di responsabile del trattamento di dati personali con individuazione dei relativi obblighi", allegato alla convenzione (Allegato 1).

Le Parti riconoscono e convengono che l'Allegato 1 costituisce parte integrante della convenzione per cui la sottoscrizione della stessa da parte del Responsabile costituisce sottoscrizione e accettazione anche del suddetto Allegato.

A tal fine il Responsabile riconosce e dichiara di aver preso visione di tutte le istruzioni inserite nell'Allegato 1 e di averne integralmente compreso e accettato il contenuto e si dichiara disponibile e competente per la piena attuazione di quanto espressamente indicato nel suddetto Allegato; accetta la Identificazione, conferma la diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione al dettato del GDPR, conferma, altresì, di disporre di una propria organizzazione che dichiara idonea a consentire il trattamento dei dati nel pieno rispetto della normativa, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Il Responsabile, pertanto, terrà indenne e manlevato il Titolare (e ciascuno dei suoi rispettivi dipendenti e agenti) da ogni perdita, costo, spesa, multa e/o sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura (sia essa prevedibile, contingente o meno) derivante da o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile degli obblighi di legge o delle disposizioni contenute nell'Allegato 1.

Il Responsabile non avrà diritto di rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per essersi attenuto alle istruzioni impartite dal Titolare per lo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione, e/o di un qualsiasi altro suo relativo obbligo.

Venezia, lì 23/04/24.

Il Direttore Sviluppo Mercati e Vendite VeLa Spa

Alberto Bozzo



Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano singolarmente e specificatamente gli articoli: 5 (comodato del terminale IMOB), 6 (prestazioni ed obblighi del Concessionario), 9 (rendicontazione e pagamento dei Titoli forniti), 10 (controlli), 13 (divieto di cessione del contratto), 14 (risoluzione), 19 (Foro competente).

Il Concessionario



Il Direttore Sviluppo Mercati e Vendite VeLa Spa

Alberto Bozzo



Il Concessionario

